



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI CITTADINI

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del

INDICE

Capo I – OGGETTO E FONTI NORMATIVE

| | |
|------------------------|--------|
| Art. 1 Oggetto | pag. 4 |
| Art. 2 Fonti normative | pag. 4 |

Capo II - NORMATIVA GENERALE

| | |
|---|--------|
| Art. 3 Esercizio dell'attività | pag. 4 |
| Art. 4 Autorizzazione con posteggio | pag. 4 |
| Art. 5 Numero massimo di posteggi per ditta | pag. 5 |
| Art. 6 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione e della concessione | pag. 5 |
| Art. 7 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area | pag. 5 |
| Art. 8 Orari e modalità di svolgimento dei mercati | pag. 5 |
| Art. 9 Calendario | pag. 6 |
| Art. 10 Norme igienico-sanitarie | pag. 6 |
| Art. 11 Obblighi per gli operatori | pag. 6 |
| Art. 12 Limiti di peso | pag. 7 |
| Art. 13 Altre disposizioni | pag. 7 |

Capo III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

| | |
|---|--------|
| Art. 14 Individuazione dei mercati | pag. 7 |
| Art. 15 Trasferimento dei mercati | pag. 8 |
| Art. 16 Soppressione del mercato o di posteggi | pag. 8 |
| Art. 17 Ampliamento dei posteggi | pag. 8 |
| Art. 18 Posteggi liberi - Migliorie | pag. 8 |
| Art. 19 Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari | pag. 9 |
| Art. 20 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli | pag. 9 |

Capo IV – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

| | |
|---|---------|
| Art. 21 Canone Unico Patrimoniale | pag. 10 |
| Art. 22 Decadenza della concessione del posteggio | pag. 10 |
| Art. 23 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse | pag. 11 |

Capo V – SANZIONI

| | |
|--|---------|
| Art. 24 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone | Pag. 11 |
| Art. 25 Sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio | pag. 11 |
| Art. 26 Revoca dell'autorizzazione dell'esercizio | pag. 12 |
| Art. 27 Altre disposizioni | pag. 12 |

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|----------------------------------|---------|
| Art. 28 Disposizioni transitorie | pag. 12 |
| Art. 29 Abrogazione norme | pag. 13 |
| Art. 30 Entrata in vigore | pag. 13 |

Capo I - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati settimanali e posteggi isolati presenti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e/o statale vigente.
2. Il regolamento è approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Fonti normative

1. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
2. Legge Regione Veneto 6.4.2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";
3. D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
4. D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
5. Ordinanze e Regolamenti vigenti in materia igienico - sanitaria;
6. D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche nonché relativo Regolamento di cui al DPR495/1992;
7. Delibere di Giunta Regionale del Veneto in materia di commercio su aree pubbliche;
8. Delibera Consiglio Comunale di Vicenza n.10 del 7 febbraio 2013 - elaborato 3 zonizzazione centro storico.

Capo II - NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in regola con i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggio è rilasciata dal Comune, contestualmente al rilascio della concessione, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare e sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.

Art. 5 Numero massimo di posteggi per ditta

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o sub-concessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi per ogni settore merceologico o tre nel caso di mercato con numero di posteggi superiore a cento.

Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

Art. 6 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione e della concessione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o di un suo ramo, è soggetto a comunicazione da inviare al Comune attraverso il sito: www.impresainungiorno.gov.it.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte dell'azienda, o di un suo ramo, comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio per il periodo residuo.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nell'anno che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

6. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato, avviene solo a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Art. 7 Reintestazione della autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dalla reintestazione al titolare originario, che ha diritto ad iniziare l'attività previa comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge. Qualora il titolare non dichiara la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto.

La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal responsabile del servizio competente.

Art. 8 Orari e modalità di svolgimento dei mercati

1. I titolari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio, così come delimitato nella planimetria. Le attività di vendita si devono concludere alle ore 13.00.

2. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per maltempo o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito per lo sgombero).

3. Entro le ore 14.00 tutti i titolari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato, cosicché possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

4. Il titolare di posteggio o assegnatario di spunta dovrà occupare con attrezzature e mercanzie l'intera superficie concessa; la permanenza dell'operatore o di un dipendente/collaboratore presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato.

L'inottemperanza a quanto espresso nel presente comma comporterà l'assenza per la giornata di mercato e l'applicazione della sanzione prevista.

Art. 9 Calendario

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Amministrazione predispone il calendario annuale dei mercati, delle manifestazioni e/o dei mercati straordinari che si svolgeranno nel proprio territorio, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive, sia eventuali deroghe.

Art. 10 Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla D.G.R.V. 3710/07 e dalle loro eventuali modificazioni.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 11 Obblighi per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio nel rispetto della vigente normativa anche igienico-sanitaria, delle condizioni precisate nell'autorizzazione e per le misure indicate nella concessione di suolo pubblico.

2. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi dovranno:

a) essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio; non devono costituire pericolo e disturbo. Tali strutture non debbono sporgere più di 50 cm. dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato;

b) essere integre e non presentare segni di usura quali strappi evidenti e/o brandelli volanti, in particolare dovranno essere mantenute pulite e decorose. Le medesime se non riparate o lavate per il mercato successivo a quello dell'avvenuto accertamento, dovranno essere sostituite con coperture di colore beige e/o bianche.

3. I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima dal suolo di cm. 50 e dovranno essere coperti sui lati di vendita con telo di colore beige fino a terra. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o del banco vendita in modo da non essere visibili dall'esterno.

4. È consentito appendere merci internamente fino a 1,00 metro dal perimetro del banco di vendita.

5. La merce posta in vendita, in tutte le aree mercatali, dovrà essere disposta in maniera ordinata e decorosa ed in ogni caso, se alla rinfusa, non dovrà superare il 50% della superficie di vendita concessa. In particolare nelle piazze dei Signori, delle Biade e piazzetta Palladio la merce non dovrà mai essere esposta alla rinfusa.

6. È consentita la vendita di merce usata, purché la medesima sia chiaramente identificabile mediante apposita cartellonistica informativa e non crei incertezze all'acquirente. I prodotti di abbigliamento usati dovranno aver subito un processo di sanificazione e tale informazione dovrà essere esplicitamente indicata.

A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore avrà l'obbligo di darne dimostrazione.

7. Le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita; è consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta, attrezzi per l'agricoltura e la zootecnia, mobili e beni vari ingombranti, di posizionare i loro articoli a terra senza usufruire del banco, entro le dimensioni dello spazio assegnato. È, inoltre, possibile l'utilizzo di stand appendiabiti per l'allestimento del posteggio.

8. Non è possibile usare o appoggiare merci e/o attrezzature su immobili privati e/o pubblici in particolare su quelli aventi rilevante carattere storico, artistico e ambientale. La superficie concessa è espressamente indicata nella concessione.

9. L'operatore deve mantenere pulito e in ordine il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.

10. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

11. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci.

12. In ogni caso l'esposizione di merci e l'allestimento di banchi, di cui al presente articolo, non potranno limitare la mobilità pedonale, con particolare riguardo ai principi di universalità della stessa. Inoltre dovranno essere sempre garantiti gli idonei spazi di passaggio e manovra dei mezzi di soccorso.

Art. 12 Limiti di peso

1. Gli operatori assegnatari di posteggio nell'area di Piazza dei Signori, piazza Biade, Piazzetta Palladio non possono entrare nell'area loro assegnata con mezzi di peso superiore a 35 quintali.

Art. 13 Altre disposizioni

1. I banchi vendita degli operatori su aree pubbliche inseriti nei mercati ubicati in centro storico, oltre ad osservare quanto detto all'art. 11 del presente regolamento, dovranno osservare un più rigoroso decoro al fine di non contrastare con i valori storico-artistici delle piazze e vie nelle quali sono inseriti.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga che determinate strutture di vendita, collocate in centro storico, contrastino in modo evidente con la piazza o i monumenti circostanti, potrà richiedere sostituzioni o modifiche o trasferire l'operatore in altra area o revocare la concessione di occupazione suolo pubblico.

3. I titolari dei posteggi collocati al civico 1 di Piazza Duomo ed in Contra' Pescherie Vecchie lato contra' Tre Scalini, non potranno utilizzare l'automezzo a retro del banco vendita. È tuttavia previsto che gli stessi parcheggino gli automezzi in Piazza Duomo, così come avviene per il soggetto concessionario di posteggio da produttore di Contra' Garibaldi (abside Duomo).

4. In tutte le zone del centro storico l'attività potrà essere sottoposta a condizioni particolari derivanti da direttive della competente Soprintendenza.

Dette limitazioni saranno stabilite con specifici provvedimenti del Sindaco o del dirigente del settore in base alla loro competenza.

Capo III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 Individuazione dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche; tale piano ha validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

2. La Giunta potrà con proprio provvedimento approvare le variazioni planimetriche che si rendessero necessarie per motivi viabilistici e di sicurezza, nonché per ampliare e/o modificare l'offerta merceologica nelle diverse aree mercatali della città.

Art. 15 Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento dell'intero mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento definitivo del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Direttore del Settore Suap Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 16 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:

a. caduta sistematica della domanda;

b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;

c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;

d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.;

e. razionalizzazione delle aree mercatali.

Art. 17 Ampliamento dei posteggi

1. Il titolare del posteggio può richiedere l'ampliamento dell'area concessa. L'Amministrazione valuterà la richiesta ed esaminerà le condizioni di fattibilità con il Comando di Polizia Locale.

2. In caso di non accoglimento della richiesta di ampliamento, l'operatore potrà richiedere il trasferimento in altra area del mercato. Tale richiesta verrà valutata con le medesime modalità stabilite al comma 1.

Art. 18 Posteggi liberi-Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi di un mercato, il Direttore del Settore Suap Commercio provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio, tramite preventivo avviso di inizio procedura.

2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posteggi liberi.

Art. 19 Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per mercati e nella quale risultino le tipologie di vendita.
2. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La spunta è effettuata nei mercati alle ore 8.00 da personale del Comando di Polizia Locale o da altro incaricato e vi possono partecipare gli operatori precari inseriti in graduatoria, che siano presenti presso il mercato.
4. Gli operatori che vogliono presentarsi alla spunta, devono preventivamente inviare idonea richiesta attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it affinché ciascuna ditta sia inserita nell'apposita graduatoria di priorità.
5. L'operatore può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi (o tre se si tratta di mercato con più di cento posteggi) purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
6. Per ogni presenza alle operazioni di spunta è attribuito un punteggio, prescindendo dal fatto che l'operatore abbia o meno potuto svolgere l'attività.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. La scelta del posteggio avviene seguendo l'ordine della graduatoria, partendo dall'operatore con il più alto numero di presenze.
9. All'assegnatario che rinuncia al posteggio non viene riconosciuto il punteggio.
10. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento del punteggio assegnato.
11. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone unico previsto dal regolamento vigente.
12. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.

Art. 20 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli, così come definiti nella normativa vigente e regolarmente iscritti nel registro della imprese, sono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie di mercato.
2. I posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli sono individuati dal Comune e pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. L'imprenditore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it.

4. L'amministrazione procederà alla formulazione di una graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;

b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;

c) ordine cronologico di ricezione dell'istanza.

5. Previa comunicazione al sito: www.impresainungiorno.gov.it, i posteggi concessi ai produttori agricoli, se non temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli aventi anche prodotti diversi da quelli stabiliti per il posteggio specifico.

In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.

Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento.

6. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

7. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

CAPO IV - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 21 Canone Unico Patrimoniale

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto secondo le indicazioni contenute nel "Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" vigente.

2. Il pagamento del canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio non è riconsegnato al Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Le tariffe e le modalità di pagamento sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 22 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Nei mercati l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (17 giorni) ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta accompagnata da documentazione medica, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.

2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia o gravidanza, per essere giustificata, deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 23 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati al soggetto interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre al soggetto interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Direttore del Settore Suap Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

CAPO V – SANZIONI

Art. 24 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale". In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo, viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

3. Contestualmente alla concessione è revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 25 Sospensione della autorizzazione d'esercizio

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva, nell'arco di 12 mesi, il Direttore del Settore Suap Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) il commercio di prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore;

b) il mancato rispetto dell'orario di inizio e fine vendita, nonché dell'orario di sgombero dell'area da strutture di vendita e veicoli;

c) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti l'occupazione di area pubblica, la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;

d) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;

e) il mancato rispetto dell'art. 8 c.4 del presente regolamento;

f) il mancato rispetto dell'art. 11 c.2 lettera b) c.5 e c.6 del presente regolamento;

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla prima, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC), l'autorizzazione è sospesa per 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio.

L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione. La ripresa dell'attività può avvenire solo previa comunicazione di revoca del provvedimento di sospensione da parte del Settore competente.

5. Gli operatori sottoposti a provvedimento di sospensione dell'attività non possono partecipare alle operazioni di spunta nei mercati per tutta la durata della sospensione stessa.

Art. 26 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di re-intestazione.

Art. 27 Altre disposizioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già disciplinate da norme statali e regionali, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000.

2. La violazione delle norme previste dall'art. 8 c.3 e c. 4 è punita con la sanzione amministrativa di € 100,00.

3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma I del decreto legislativo 114/1998, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. L'eccedenza di suolo pubblico occupata, rispetto a quella concessa, è punita con la sanzione amministrativa di € 150,00 e con il recupero del Canone Unico Patrimoniale relativo alla superficie eccedente.

4. A seguito della contestazione di tre violazioni al presente regolamento nel corso di un anno solare potrà essere disposta, previo avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, la sospensione dell'attività mercatale per un periodo di 20 giorni.

5. L'inosservanza al provvedimento di sospensione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà conseguentemente essere disposta la revoca della concessione/autorizzazione.

6. La violazione delle norme previste all'art. 11 c. 2 lett. b) e c.5 - c.6 è punita con la sanzione amministrativa di € 150,00.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari.

2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, leggi statali o regionali che modifichino le norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29 Abrogazione norme

1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30.10.2012 (p.g.n. 80681).

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.